

Prot. N. 2012. 321/UMU

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 06/04/2012

CIRCOLARE N.14

Ai PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE BASILICATA
DIP. AGRICOLTURA
VIA ANZIO 44
85100 POTENZA

ALLA REGIONE PIEMONTE
CORSO STATI UNITI 21
10100 TORINO

ALLA REGIONE ABRUZZO
VIA CATULLO 17
65126 PESCARA

ALLA PROV. AUT. DI BOLZANO
VIA BRENNERO 6
39100 BOLZANO

ALLA REGIONE CALABRIA
VIA E. MOLÈ
88100 CATANZARO

ALLA REGIONE CAMPANIA
VIA G. PORZIO ISOLA A/6
80134 NAPOLI

ALLA REGIONE FRIULI V.G.
VIA CACCIA 17
33100 UDINE

ALLA REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI GARIBALDI , 7
00145 ROMA

ALLA REGIONE LIGURIA
 VIA G. D'ANNUNZIO 113
 16121 GENOVA

ALLA REGIONE MARCHE
 VIA TIZIANO 44
 60100 ANCONA

ALLA REGIONE MOLISE
 VIA NAZARIO SAURO 1
 86100 CAMPOBASSO

ALLA REGIONE PUGLIA
 LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
 70121 BARI

ALLA REGIONE SARDEGNA
 VIA PESSAGNO , 4
 09126 CAGLIARI

ALLA REGIONE SICILIA
 VIA REGIONE SICILIANA, 2771
 90145 PALERMO

ALLA PROV. AUT. DI TRENTO
 VIA G.B. TRENER, 3
 38100 TRENTO

ALLA REGIONE UMBRIA
 VIA MARIO ANGELONI 63
 06100 PERUGIA

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
 LOC. GRANDE CHARRIERE, 66
 11020 SAINT CHRISTOPHE

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
 ASSISTENZA AGRICOLA

E, P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE ALIMENTARI E
 FORESTALI

Oggetto: Riconversione e ristrutturazione vigneti - Istruzioni applicative generali per il controllo, il pagamento e lo svincolo delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1234/2007 e s.m.i. – Campagna 2011/12

INDICE

1	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2	PREMESSA	5
3	DEFINIZIONI.....	5
4	TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE	6
5	CONTROLLI DI RICEVIBILITA'	7
6	CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
6.1	Controllo tecnico-amministrativo	8
6.2	Controllo in loco (ex-ante)	8
7	DOMANDE DI RETTIFICA.....	8
8	GRADUATORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'	9
9	PRESENTAZIONE DI RICORSO.....	10
10	DOMANDE DI AIUTO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	10
10.1	Attestazione di inizio lavori	10
10.2	Garanzie fideiussorie ed Enti garanti.....	10
11	VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE E RICHIESTA DI COLLAUDO.....	12
11.1	Termine lavori e richiesta di collaudo	12
12	ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI	14
13	PAGAMENTO DELL'AIUTO.....	14
14	VERIFICA DEI COSTI UNITARI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZARI REGIONALI.....	14
15	RESTITUZIONI E SANZIONI	15
16	SVINCOLO DELLE POLIZZE.....	16

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009 che modifica il Reg. (CE) 1234/2007 e che ha sostituito il Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
- D. Lgs legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;
- Decreti del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2553, 8 maggio 2009, n. 3893 e 29 luglio 2009, n. 1990, concernenti disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (di seguito, D.M.);

- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- Circolari AGEA Coordinamento prot. nn. ACIU.2008.1497 del 17/10/2008, ACIU.2010.32 del 15/01/2010, ACIU.2011.84 del 26/01/2011, ACIU.2011.156 del 25/02/2011 e ACIU.2011.180 del 07/03/2011 - Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti;
- Circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.143 del 17/2/2011 – Vitivinicolo: istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia;
- Circolare OP AGEA n. 58 del 23/12/2011 prot. n. UMU.2011.1690 inerente le modalità di presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 campagna 2011/2012;
- Circolare OP AGEA n. 18, prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27, prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 – Procedura delle garanzie informatizzate;
- Nota OP AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale prot. DSRU.2010.2139 del 17 maggio 2010 – Ristrutturazione e riconversione vigneti – procedura per l'invio degli elenchi di liquidazione.

2 PREMESSA

La presente circolare si applica alle domande di aiuto relative alla misura connessa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui all'art. 103 octodecies del Reg. CE 1234/07 e s.m.i. e all'art. 7 del Reg. CE 555/08.

L'applicazione di tale regime è stata definita dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'8 agosto 2008, n. 2553 e s.m.i..

3 DEFINIZIONI

- **beneficiario:** persona fisica o giuridica, rientrante tra i soggetti individuati dalle Regioni /PA ai sensi dell'art. 3 del DM 8 agosto 2008 n. 2553, che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni ed è destinatario dell'aiuto (beneficiario);
- **Organismo Pagatore (OP):** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;

- **Ente Istruttore:** ufficio dell'amministrazione regionale o della P.A. competente per territorio;
- **Ente garante:** Istituto assicurativo o Istituto bancario che produce apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA;
- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **appezzamento:** insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore;
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** Il Reg. (CE) n.1782/2003 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009;
- **SIAN** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **GIS:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici;
- **disposizione regionale di attuazione – DRA:** atto regionale previsto dal D.M. 8 agosto 2008, n. 2553 attuativo della misura in oggetto.
- **Procedura garanzia informatizzata – PGI:** procedura dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della Ristrutturazione e riconversione vigneti tramite portale SIAN;

4 TRASMISSIONE DELLE DOMANDE ALL'ENTE ISTRUTTORE

La copia della domanda, corredata delle dichiarazioni di assenso ai lavori dei proprietari/comproprietari e di tutti i documenti previsti dalla DRA, è consegnata all'Ente istruttore entro la scadenza del 4 aprile 2012 a cura del CAA che ha operato la compilazione della domanda sul portale SIAN.

Nel caso in cui la domanda sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione/P.A., questo è tenuto a trasmettere, entro la stessa data, l'originale della domanda stessa alla Regione/P.A. medesima e a trattenere una copia della domanda.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione/P.A.);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Relativamente ai progetti collettivi, tenuto conto che le domande dei singoli partecipanti possono essere presentate a CAA differenti e/o a tecnici abilitati dalla Regione/PA, il Soggetto promotore del progetto collettivo deve far pervenire, entro la data sopra indicata, all'Ente Istruttore l'elenco dei richiedenti che partecipano al progetto collettivo. Tale elenco deve contenere la denominazione del soggetto promotore ed il relativo codice fiscale e deve consentire l'identificazione dei soggetti richiedenti facenti parte del progetto elencando i CUAA, le denominazioni dei soggetti richiedenti e le relative superfici che ciascuno di essi chiede di ristrutturare. All'elenco devono essere allegati tutti gli eventuali ulteriori documenti previsti nella DRA della Regione/P.A. di competenza.

5 CONTROLLI DI RICEVIBILITA'

L'Ente Istruttore accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN (allegato 1).

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ente Istruttore.

Per tutte le fasi istruttorie, a partire dalla ricevibilità, l'OP AGEA rende disponibile alle Regioni/P.A. e ai CAA l'esito dei controlli tramite l'applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAN.

L'Ente istruttore provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro il 20 aprile 2012.

6 CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

L'Ente Istruttore effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, nonché i controlli in loco, in riferimento a quanto previsto dai successivi punti 6.1 e 6.2 della presente circolare e dalle DRA.

L'Ente istruttore provvede al completamento della ammissibilità delle domande e dà comunicazione al richiedente dell'esito entro il 18 maggio 2012.

6.1 CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dalla DRA), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

In tale fase, qualora si rilevasse altresì la necessità di modificare i dati della domanda di aiuto, l'Ente istruttore invita il richiedente medesimo a presentare una domanda di rettifica secondo quanto disciplinato al successivo punto 7.

In tal caso, al fine del rispetto del termine di comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità delle domande di aiuto di cui al successivo punto 8., nell'invito inoltrato al richiedente l'Ente istruttore, indica altresì la data ultima entro la quale detta domanda di rettifica deve essere presentata.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN (vedi allegato 1).

L'Ente istruttore seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

6.2 CONTROLLO IN LOCO (EX-ANTE)

L'OP AGEA estrae, entro il termine del 20 aprile 2012, un campione, pari al 5% delle domande per Regione/P.A., per il quale l'OP AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati.

La verifica in loco, da completare entro il 31 maggio 2012, è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

7 DOMANDE DI RETTIFICA

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può, previa autorizzazione dell'Ente istruttore, presentare una domanda di rettifica

presso l'ufficio del CAA o della Regione/P.A. o presso il tecnico abilitato dalla Regione medesima, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare aumenti di superficie oggetto della RRV e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Ente istruttore competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di rettifica.

La presentazione di una domanda di rettifica comporta a carico dell'Ente istruttore l'effettuazione dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità della medesima già indicati ai paragrafi precedenti.

8 GRADUATORIA DELLE DOMANDE E COMUNICAZIONE ESITI AMMISSIBILITA' E FINANZIABILITA'

L'Ente istruttore provvede al completamento della fase di finanziabilità e alla definizione della graduatoria delle domande entro il 8 giugno 2012.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite checklist a cura dell'Ente istruttore.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione / P.A., l'Ente istruttore effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Le Regioni/ P.A., con proprio provvedimento, approvano gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse.

L'Ente Istruttore comunica ai richiedenti, a mezzo lettera raccomandata, entro l'8 giugno 2012 per le domande a collaudo e entro il 15 giugno 2012 per le domande a fidejussione, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda). Tale comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori.

9 PRESENTAZIONE DI RICORSO

I richiedenti possono presentare ricorso all'Ente istruttore, avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 n. 1199.

10 DOMANDE DI AIUTO CON PAGAMENTO ANTICIPATO SU GARANZIA FIDEIUSSORIA

10.1 ATTESTAZIONE DI INIZIO LAVORI

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, entro il termine del 25 giugno 2012, devono far pervenire all'Ente Istruttore l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010.

La comunicazione all'Ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN.

10.2 GARANZIE FIDEIUSSORIE ED ENTI GARANTI

Il richiedente con domanda di aiuto con pagamento anticipato che ha ricevuto dall'Ente istruttore la comunicazione di ammissibilità e di finanziabilità, ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA.

Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'ISVAP all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.isvap.it. Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino ed altri aiuti dell'OP AGEA.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, **rifiutando il pagamento dell'aiuto**, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui garanzie fidejussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il **25 giugno 2012** direttamente all'Ente istruttore.

L'Ente istruttore cura la verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima.

Inoltre l'Ente istruttore provvede alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, una volta pervenuta entro il 6 luglio 2012 la sua acquisizione a sistema.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il 13 luglio 2012 a cura dell'Ente Istruttore complete delle rispettive conferme di validità.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura dell'Ente istruttore.

In caso di domanda di aiuto con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ente istruttore comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

11 VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE E RICHIESTA DI COLLAUDO

11.1 TERMINE LAVORI E RICHIESTA DI COLLAUDO

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 9, par. 1 del Reg. CE n. 555/2008 l'aiuto è versato previa verifica della esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di aiuto, i richiedenti ammessi con domanda di aiuto a collaudo ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo all'Ente Istruttore presentando apposita comunicazione di "termine lavori e richiesta di collaudo".

La richiesta di collaudo all'Ente istruttore viene registrata a cura dello stesso con apposita procedura su portale SIAN entro 10 giorni solari dalla sua ricezione.

Alla richiesta di collaudo deve essere allegata la documentazione prevista nelle singole DRA. In particolare è necessario allegare il prospetto consuntivo delle opere realizzate, la documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute ed eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia.

Per le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia"), qualora non espressamente escluse, ovvero nei limiti delle DRA di riferimento, l'azienda deve allegare alla richiesta di collaudo anche apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati.

Le richieste riferite a domande di aiuto con pagamento a collaudo devono essere presentate all'Ente istruttore entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il **30 giugno 2012**.

Le richieste riferite a domande di aiuto pagate in anticipo su cauzione devono essere presentate all'Ente istruttore entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il **31 luglio 2015**, stante l'obbligo disposto dall'art. 9, par. 2 del Reg. CE n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella del pagamento.

Il richiedente, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta:

- per le domande con pagamento a collaudo la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
- per le domande con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso l'Ente istruttore comunica ai richiedenti con domanda di pagamento a collaudo ed ai beneficiari pagati in via anticipata su cauzione, a mezzo lettera raccomandata, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione), immettendo a sistema i relativi dati.

11.2 VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Gli Enti istruttori/Agea effettuano i controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

A seguito dei collaudi l'Ente istruttore è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

L'Ente istruttore/Agea effettua entro il 15 settembre 2012, il collaudi in loco sul 100% delle richieste di accertamento finale presentate in riferimento alle domande di aiuto con pagamento a collaudo.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata l'Ente istruttore/l'OP AGEA rende disponibili sul SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti entro 5 mesi dalla registrazione nel portale SIAN, da parte dell'Ente Istruttore, della richiesta di collaudo presentata dai beneficiari.

11.3 MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.75 del Reg. CE 55/08, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata, all'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie originariamente finanziata avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, e quindi procede allo svincolo della fideiussione senza restituzioni o sanzioni, se il valore della

superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo capitolo 15;
- maggiore realizzazione: si procede allo svincolo della fideiussione salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibile irregolarità per mancata copertura con diritti o altre autorizzazioni.

12 ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

Le Regioni/PA, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, formulano gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e li trasmettono all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

13 PAGAMENTO DELL'AIUTO

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria, 15 ottobre 2012.

14 VERIFICA DEI COSTI UNITARI SOSTENUTI E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZARI REGIONALI

L'Ente istruttore utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" ("in economia") allegata alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni dalle singole DRA. Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

L'Ente Istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute o 75% per le Regioni di convergenza), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

Qualora dette discordanze tra costi effettivamente sostenuti dalle aziende e prezzari regionali di riferimento risultassero sistematicamente presenti, la Regione/PA competente dovrà tenerne conto procedendo al conseguente aggiornamento dei prezzari anzidetti in vista della campagna successiva.

15 RESTITUZIONI E SANZIONI

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alla DRA, fatture non eleggibili), ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20% (percentuale di cauzione)¹.

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a :

- ricalcolo dell'importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti,
- errori dell'Amministrazione,
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009,

ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale, calcolati per i giorni che intercorrono tra la data di pagamento Agea fino alla data della denuncia di sinistro trasmessa all'azienda dall'Ente istruttore.

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale² e sia possibile per l'Ente istruttore accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato anche sulla base di quanto stabilito nelle Delibere regionali.

¹ Ciò in relazione sia a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, par. 2 del Reg. (CE) n. 555/2008, in base al quale le DRA hanno fissato la percentuale di cauzione al 120% ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto alla Ristrutturazione vigneti, sia a quanto previsto all'art. 19 del Reg. (CEE) n. 2220/85 e s.m.i., che al paragrafo 1 prevede che la cauzione è svincolata quando è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo anticipato o, quando l'importo dell'anticipo, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.

² La definizione esatta di tale fattispecie si basa necessariamente sulle caratteristiche del territorio ove è ubicata la superficie interessata dalle opere e, pertanto, è di pertinenza della Regione/PA competente. In ogni caso e qualsiasi siano le casistiche della superficie in oggetto, tale entità deve essere sempre inferiore al 20 % della superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto.

16 SVINCOLO DELLE POLIZZE

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 7 mesi dalla richiesta di collaudo del beneficiario.

Si fa presente, infine, che per uniformità di trattamento quanto disposto relativamente alla misurazione degli impianti in fase di collaudo, alla restituzione e sanzioni si applica a partire dalla campagna 2008/2009.

Il Titolare
(f.to Concetta Lo Conte)

ALLEGATO 1 (Contenuto delle check list di controllo)

In ogni scheda è presente il numero della domanda di RRV, il CUA e la denominazione del richiedente, la tipologia della domanda “singola o facente parte di progetto collettivo”, la modalità di pagamento richiesto “a collaudo o ad anticipo”.

Scheda di ricevibilità

1. Data di verifica (impostata da sistema)
2. Funzionario istruttore (impostata da sistema)
3. Data di ricezione della domanda completa di allegati
4. Presenza della firma del richiedente
5. Presenza degli allegati previsti dalla DRA
6. Esito del controllo (ricevibile / non ricevibile)
7. Motivazione per esito negativo
 - Mancanza di firma
 - Data di presentazione oltre i termini
 - Data di ricezione oltre i termini
 - Mancanza di documentazione obbligatoria

Scheda di ammissibilità

Istruttoria in loco (su domande a campione)

1. Data inserimento a sistema (impostata da sistema)
2. Utente che effettua l’inserimento (impostata da sistema)
3. Data del controllo in loco (da inserire)
4. Funzionario istruttore in loco (da inserire)
5. Idoneità dei vigneti da ristrutturare
 - Presenza di vigneto per uva da vino (si-no)
 - Idoneità alle condizioni previste dalla DRA (da es. nel sovrainnesto età e numero ceppi) (si-no)
6. Giacitura della localizzazione del nuovo impianto (campo informativo)
7. Presenza di terrazzamenti nella localizzazione del nuovo impianto (campo informativo)
8. Altitudine della nuova localizzazione (campo informativo)
9. Esito del controllo in loco (esito positivo – negativo)
10. Motivazione per esito negativo (valori da generalizzare e campo nota libero)

Punti 6-7-8 se presenti vincoli imposti dalla DRA

Istruttoria amministrativa

1. Data di verifica (impostata da sistema)
2. Funzionario istruttore (impostata da sistema)
3. Data della revisione (impostato da sistema - per campione 5% con revisione della ammissibilità)
4. Funzionario revisore (idem come sopra per campione 5%)
5. Domanda di progetto collettivo (si-no)
6. Richiedente in regola con la normativa vigente (si-no)
7. Ricorso a diritti di reimpianto già in portafoglio (impostato da sistema)
8. Validità dei diritti già in portafoglio (si – no - n.a.)
9. Ricorso a diritti di reimpianto in corso di trasferimento (impostato da sistema)
10. Nel caso di reimpianto anticipato verifica che l'azienda non disponga di sufficienti diritti in portafoglio (n.a. – riscontro positivo – riscontro negativo)
11. Regolarità dei vigneti da ristrutturare ai sensi della normativa vigente (n.a.- si - no)
12. Varietà di uva prevista dalla DRA (si-no)
13. Coerenza della domanda rispetto a quanto previsto dalla DRA (si – no per ogni voce a seguire)
 - Rispetto della superficie minima
 - Idoneità della localizzazione del nuovo impianto
 - Varietà di uva ammesse
 - Densità di impianto corretta
 - Forma di allevamento
 - Meccanizzazione prevista
 - Tipologia di lavori coerente
14. Calcolo del punteggio di merito (verifica delle richieste e validazione) **
15. Rispondenza della documentazione allegata a quanto previsto dalla DRA (si – no)
16. Esito del controllo (esito positivo – negativo)
17. Motivazione per esito negativo (valori da generalizzare e campo nota libero)

**Il punto 14 vale solo nel caso in cui le domande eccedano le disponibilità della Regione.